

# Comune di Crotone

# Settore 8 "Attività produttive e valorizzazione del territorio"

## Regolamento per l'esercizio dell'attività di hobbismo

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	22.12.2022	Settore 8	C.C. n. 146 del 22.12.2022



## **COMUNE DI CROTONE**

#### Provincia di Crotone

## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI HOBBISMO

### Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°146 del 22.12.2022

#### *INDICE*

- Art. 1 Definizioni e principi
- Art. 2 Requisiti e modalità di svolgimento
- *Art. 3 Tesserino di riconoscimento*
- *Art.* 4 Rilascio del tesserino
- Art. 5 Settori merceologici non ammessi
- Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 1 - Definizioni e principi

- Ai fini del presente regolamento è definito hobbista la persona fisica che, esercitando in modo non professionale l'attività commerciale, vende, baratta, propone ed espone, in modo del tutto saltuario ed occasionale, beni frutto di una propria attività amatoriale, nonché proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. h) del D. lgs. n. 31 marzo 1998, n. 114.
- 2 L'hobbista può esporre e vendere in modo saltuario e occasionale ogni prodotto da lui realizzato, purché di modico valore e il cui prezzo sia indicato in modo visibile.
- 3 Ai fini del presente regolamento è considerato di modico valore ogni prodotto frutto della propria creatività o ingegno, derivante dall'impiego prevalente del lavoro manuale, che non superi il prezzo unitario di € 250,00.
- I prodotti oggetto dell'attività di esposizione e vendita degli hobbisti sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:
  - disegni, quadri, pitture, ritratti e simili;
  - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
  - decorazioni, ricami, decoupage e affini;
  - fotografia, modellismo, floricoltura, collezioni filateliche e altri;
  - scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico.
- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono considerate opere del proprio ingegno quelle non prodotte personalmente da chi le espone per la vendita al dettaglio o quelle di tipo seriale. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina sul commercio su aree pubbliche prevista dalla Legge Regionale della Calabria 11 giugno 1999, n. 18 e s.m.i., nonché dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche vigente nel Comune di Crotone.
- Non rientrano nella categoria degli hobbisti, e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio, quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

#### Art. 2 - Requisiti e modalità di svolgimento

- Gli hobbisti possono operare nei mercati o nelle fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2 La Giunta comunale, con propria deliberazione, potrà istituire nell'ambito del territorio comunale i mercati o le fiere di cui al comma precedente, individuando

le aree e gli spazi a essi destinati, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, che devono comunque avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni.

- 3 La Giunta, altresì, con propria deliberazione, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere, mercati o manifestazioni che si svolgono a cadenza periodica sul territorio comunale.
- 4 Per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita al pubblico per hobby non è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, ma trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
- Relativamente agli obblighi tributari, all'iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato ed agli eventuali obblighi contributivi, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia, tra cui, in particolare, l'art. 67, comma 1, lettera i, del D.P.R. 917/1986.
- 6 Per esercitare l'attività di hobbista nell'ambito del comune di Crotone è necessario che:
  - l'operatore non professionale sia iscritto nel registro degli hobbisti tenuto dal Comune di Crotone e sia munito del tesserino di riconoscimento rilasciato a termini del successivo art. 3;
  - non sussistano nei confronti dell'operatore cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
  - l'operatore sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

#### Art. 3 - Tesserino di riconoscimento

- 6.1 Per l'esercizio dell'attività di esposizione e di vendita al pubblico di prodotti in qualità di hobbista è obbligatoria l'iscrizione nel Registro degli hobbisti del Comune di Crotone, istituito presso l'Ufficio delle Attività Produttive.
- 6.2 Il Comune di Crotone provvederà al rilascio a favore dei richiedenti di apposito tesserino di riconoscimento.
- 6.3 Il tesserino è rilasciato per un massimo di cinque anni, decorsi i quali l'hobbista è obbligato a restituirlo al Comune e, per poter continuare ad esercitare l'attività, deve chiederne il rinnovo.
- 6.4 Il tesserino deve essere vidimato per ogni anno solare, prima dell'inizio dell'attività, dal Comune di Crotone.

- 6.5 Il tesserino deve contenere il logo del Comune, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune e gli spazi per la vidimazione delle partecipazioni ai mercati istituiti nell'ambito del Comune di Crotone, la data del rilascio e la firma del responsabile del Comune.
- 6.6 Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.
- 6.7 Il possesso del tesserino abilita all'esercizio del commercio ambulante occasionale nei mercati e nelle fiere istituiti dal Comune di Crotone ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, per non più di trenta giornate in un anno solare. Ogni giorno di presenza è vistato nel tesserino dell'hobbista, a cura della Polizia locale, prima dell'inizio dell'attività di esposizione o vendita.
- 6.8 In occasione della vidimazione annuale è annotato su Registro di cui al primo comma del presente articolo il numero complessivo delle partecipazioni dell'hobbista ai mercati ed alle fiere nel corso dell'anno solare precedente.
- 6.9 La mancanza del tesserino, della sua vidimazione annuale o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza o la vendita con un prezzo unitario superiore a € 250,00 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X del D. Lgs. 114/1998.

#### Art. 4 - Rilascio del tesserino

- Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita domanda secondo il modello predisposto dall'Ufficio Attività Produttive del Comune di Crotone.
- 2 L'istanza di rilascio del tesserino o del suo rinnovo dovrà contenere:
  - l'indicazione dati anagrafici, di residenza, il recapito telefonico, e-mail o pec, codice fiscale del richiedente;
  - la dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
  - l'indicazione dei prodotti oggetto dell'attività hobbistica esercitata;
  - n. 2 fotografie in formato tessera;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli all'art. 46, 47, 75 e 75 del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti morali necessari per l'iscrizione nel registro degli hobbisti e della propria condizione di operatore non professionale;
  - n. 2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda e sul tesserino;

- la ricevuta del versamento di € 30,00, o del maggiore importo che sarà determinato dalla Giunta comunale, per diritti di segreteria a favore del Comune di Crotone.
- 3 Il Comune provvederà al rilascio del tesserino entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune di Crotone provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
- In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista deve presentare istanza di duplicato allegando la documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo, nonché una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

#### Art. 5 - Settori merceologici non ammessi

- È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
  - esplosivi ed armi di qualunque genere o tipo;
  - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
  - materiale pornografico;
  - particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale e per motivi di preminente interesse pubblico siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

#### Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

- 1 Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia urbana, polizia annonaria.
- Fino alla data di istituzione del Registro e del tesserino previsti dall'art. 3, e comunque per la durata massima di due mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la partecipazione ai mercati di cui all'art. 2 potrà avvenire sulla base di una autocertificazione comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti vistato dall'Ufficio attività produttive del Comune di Crotone.
- 3 Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.